

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024: APPROVAZIONE
ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE**

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecì** del mese di **dicembre** alle ore **19:15** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti/Assenti	
BROGNOLI GIUSEPPE	Presente	
MOLFETTA NICOLETTA	Presente	
MERLOTTI PAOLO	Presente	
BRICCO ANDREA	Presente	
FERRARA FULVIO	Presente	
MILANINO BARBARA	Presente	
TONSI MARTINA	Presente	
UGAZIO MARCO	Presente	
OMBERGOZZI FILIPPO	Assente	
NACCARI ORLANDO	Presente	
TRIVELLATO SABRINA	Assente	
TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

Assenti giustificati risultano la sig.ra Sabrina Trivellato ed il sig. Ombergozzi Filippo.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. **GIUSEPPE BROGNOLI** - nella qualità di **SINDACO** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, Sig. Brognoli Giuseppe, il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, sottolinea la messa a disposizione della documentazione ed illustra lo schema di deliberazione;

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.97 n. 449, che delegava il governo ad istituire l'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.3.1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della Legge 16.6.1998, n. 19;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

***1.** È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

***2.** Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 così come modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27 dicembre 2000,

***3.** I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

***3-bis.** Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

***4.** L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il ((20 dicembre)) precedente l'anno di riferimento.*

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

RICHIAMATO il testo vigente del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef approvato con Del C.C. n. 21 del 29.07.2015;

RILEVATO :

- che, ai sensi del Dlgs approvato il 16.10.2023 con cui viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e all'art. 9, comma 1, lettera g), della Legge n. 111 del 2023 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", gli scaglioni dell'IRPEF sono stati revisionati come segue:

- da 0 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.001 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.001;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2017 è stata ampliata la soglia di esenzione dal 01.01.2017

DATO ATTO CHE è stata confermata, con effetto dal 1° gennaio 2023, la fascia di esenzione dall'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi di importo pari o inferiore alla soglia di 25 mila Euro per tutti i contribuenti; in caso di eccedenza del reddito oltre i 25 mila Euro, l'addizionale Irpef si paga per intero, per cui il limite di 25 mila Euro non funziona come franchigia;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO di dover applicare per l'anno 2024 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato, come evidenziato nel suindicato prospetto, al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, confermando altresì la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila);

VISTI:

- a) l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del. 18.8.2000, n. 267;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI Astenuti n. 1 (Naccari O.); Favorevoli n. 8, Contrari n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche come di seguito:

Fascia di reddito	Aliquota prevista %
da 0 a 28.000 euro	0,60
da 28.001 a 50.000 euro	0,75
oltre 50.001	0,78

Soglia di esenzione per redditi fino a € 25.000,00
--

- 2. Di dare atto** che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche saranno in vigore a far data dal 01.01.2024;
- 3. Di confermare** per l'anno 2024 la fascia di esenzione dall'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi di importo pari o inferiore alla soglia di 25 mila Euro per tutti i contribuenti; in caso di eccedenza del reddito oltre i 25 mila Euro, l'addizionale Irpef si paga per intero, per cui il limite di 25 mila Euro non funziona come franchigia;
- 4. Di dare atto** che la previsione di entrata del bilancio 2024 afferente all'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisponde ad €. 120.000,00;
- 5. Di trasmettere** la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano,

CON VOTI, astenuti n. 1 (Naccari O.) favorevoli n. 8, contrari n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
COMUNALE**

F.to (GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO

F.to (Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **26-01-2024** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **10-02-2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Puoti Francesco

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Puoti Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Puoti Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26-01-2024 al 10-02-2024

Senza opposizione o reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE